

Prot. 16280 - X4

DET. n. 414 2019

DETERMINA A CONTRARRE

ex co. 2 art. 32 D.Lgs. 50/2016

Il sottoscritto Prof. Antonio Mallamaci, in qualità di Coordinatore dell'Area di Neuroscienze;

PREMESSO che, per consentire il corretto avvio delle attività sperimentali da svolgere presso il Laboratorio di Plasticità dello Sviluppo, diretto dal prof. Paul Heppenstall, afferente all'Area di Neuroscienze, è necessario procedere all'acquisto di n. 1 ultracongelatore e di n. 16 rack compatibili indispensabili per lo stoccaggio e la conservazione di campioni biologici (ticket OTRS n. #2019071110000396);

CONSIDERATO che l'ultracongelatore richiesto, oltre che rispettare le politiche di sostenibilità ambientale secondo il regolamento (UE) N. 517/2014 del parlamento Europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, deve essere compatibile con altri rack porta campioni già in dotazione presso i Laboratori dell'Area e di marca PHCBi / PANASONIC;

INDIVIDUATO, pertanto, nel modello MDF-DU502VH-P E l'attrezzatura idonea a soddisfare il fabbisogno del laboratorio e stimato, come da indagine documentata, l'importo complessivo della fornitura in Euro 16.460.00 al netto dell'IVA:

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e, in particolare:
 - l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
 - l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
 - l'articolo 31 concernente "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni";
 - l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 - l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 - l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 - l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 - l'articolo 54 sugli accordi quadro;
 - l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
 - l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;



UFFICIO AFFARI GENERALI E ACQUISTI



- l'art. 3 della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 1, c. 449 della L. 296/2006, modificato dalla L. 228/2012, che sancisce l'obbligo per le istituzioni universitarie di approvvigionamento di beni e servizi attraverso le Convenzioni Consip;
- D.L. 52/2012, convertito in Legge 94/2012 e il D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, che sanciscono il ricorso obbligatorio al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip per acquisti sotto la soglia comunitaria;
- il Regolamento SISSA di Finanza Amministrazione e Contabilità emanato con D.D. n.168 del 25.3.2016 ed in particolare l'art. l'art. 51, c. 3 che attribuisce al Coordinatore di Area l'adozione del presente provvedimento;

VISTO il bilancio autorizzatorio SISSA per l'anno 2019 e il bilancio di previsione triennale 2019-2020:

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione di elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 2016;

VISTO il Patto di Integrità adottato dalla Scuola, approvato dal Consigli di Amministrazione della SISSA in data 26.02.2019;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.lgs 50/2016;
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro in ogni caso non sarebbe richiesta la qualificazione;

Tutto ciò premesso

ATTESO che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

ACCERTATO che il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) propone quanto di interesse nel Bando "BENI - *Ricerca, Rilevazione scientifica e Diagnostica*";

CONSIDERATO che il valore complessivo della fornitura è inferiore al limite di importo di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, al di sotto del quale è consentito il ricorso all'affidamento diretto, nel rispetto dei principi di



economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

VALUTATO, pertanto, di procedere all'affidamento in argomento sul MEPA, con le modalità di cui al citato disposto dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, svolgendo tuttavia preliminarmente, al fine di assicurare il rispetto dei sopra elencati principi e delle regole di concorrenza, un'indagine di mercato, volta ad identificare l'offerta migliore, tramite richiesta d'offerta (RdO), aperta a tutti gli operatori abilitati per la categoria merceologica di interesse, fatta salva la possibilità di risolvere anticipatamente l'eventuale contratto a seguito di attivazione di convenzione Consip di pari oggetto;

ATTESO che il principio di rotazione, secondo quanto affermato dalla versione aggiornata delle Linee Guida Anac n. 4. approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 2016 e aggiornate con delibera n. 636 del 2019, non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato;

CONSIDERATO che, ai sensi del novellato art. 95, a seguito della L. 55/2019, c.d. decreto Sblocca cantieri, il criterio del minor prezzo si applica nel sotto soglia in presenza di forniture con caratteristiche standardizzate;

RITENUTO che, per l'affidamento in argomento (mera fornitura), non deve esser predisposto il DUVRI in quanto, le prestazioni rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 26, c. 3bis, del D.Lgs. 81/2008. Eventuali variazioni saranno prontamente comunicate.

CONSIDERATO l'esito della RdO aperta n. 2354371 pubblicata in data 18.07.2019, con scadenza in data 30.07.2019, alla quale hanno riscontro gli operatori economici UNIMED SCIENTIFICA e VWR INTERNATIONAL S.R.L.;

ACCERTATO che l'offerta più conveniente, sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 4, l. b), risulta essere, come da graduatoria stilata automaticamente dal MEPA, quella dell'operatore economico UNIMED SCIENTIFICA;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa da intendersi qui integralmente richiamate

di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 della fornitura dei suddetti prodotti a favore di UNIMED SCIENTIFICA di cui all'offerta allegata alla RdO n. 2354371;

Il totale complessivo della fornitura comprensivo delle spese di trasporto al piano ammonta a Euro 13.496,56 al netto dell'IVA.

I fondi utilizzati per l'acquisto sono imputati sulla UA.00.NEUR.LABO alla voce CA.01.11.02.07 "Attrezzature scientifiche" del budget autorizzatorio 2019.



L'ordine verrà formalizzato dal Segretario Generale, Dott. Gabriele Rizzetto, abilitato ad operare in MEPA quale punto ordinante per tutti i beni e servizi, ad esclusione degli acquisti informatici.

In relazione a quanto sopra dichiara che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il corretto avvio delle attività sperimentali svolte presso il Laboratorio di Plasticità dello Sviluppo, diretto dal prof. Paul Heppenstall;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di n. 1 ultracongelatore completo di n. 16 rack compatibili indispensabili per lo stoccaggio e la conservazione di campioni biologici di marca PHCBI / PANASONIC;
- per il tipo di fornitura da affidare (mera fornitura) non sussistono rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 e pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Eventuali variazioni saranno prontamente comunicate;
- di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016;
- sui fornitori sono state effettuate le verifiche previste dalle Linee guida ANAC n. 4, punto 4.2.2;
- di dare atto che tutti i documenti relativi all'istruttoria sono depositati presso l'archivio generale della Scuola e che l'Ufficio responsabile dell'istruttoria è Affari Generali e Acquisti;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il prof. Antonio Mallamaci;
- CIG: Z20293E0AF.

Trieste, - 5 A60. 2019

IL COORDINATORE DELL'AREA DI NEUROSCIENZE Prof. Antonio Mallamaci

